



LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STATI CONVENZIONATI

Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento

**Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento**

La Repubblica italiana intrattiene specifici Accordi bilaterali di reciprocità in materia di sicurezza sociale con alcuni Paesi che pur ricalcando in linea di massima la normativa comunitaria, prevedono modalità e livelli assistenziali differenziati da Paese a Paese.

Fermo restando le regole che disciplinano il soggiorno dei cittadini stranieri, quali il visto di ingresso, il permesso di soggiorno ampiamente trattati ai capitoli precedenti, il cittadino straniero appartenente agli Stati con cui vigono le convenzioni ha diritto ad ottenere cure urgenti/necessarie in forma diretta, secondo la natura del soggiorno e alla categoria di appartenenza, alle condizioni stabilite da ciascuna Convenzione di riferimento, qualora in possesso della prevista modulistica e con l'applicazione del vigente regime di compartecipazione alla spesa sanitaria o di esenzione. Le esenzioni, per patologia e per reddito, possono essere applicate, a parità del cittadino italiano, unicamente per i cittadini appartenenti agli Stati in convenzione residenti in Italia e iscritti al S.s.n., e quindi non ai cittadini che si trovano in temporaneo soggiorno in Italia.

Le convenzioni, se non espressamente previsto, si applicano esclusivamente ai cittadini italiani e a quelli appartenenti agli Stati con cui vigono gli accordi. Si prescinde dalla nazionalità unicamente per i familiari dei cittadini in questione.

La modulistica attestante il diritto all'assistenza sanitaria per le varie situazioni va presentata agli uffici competenti dell'Azienda ULSS i quali provvederanno al rilascio **dell'Allegato 6** contenente le informazioni necessarie per accedere all'assistenza sanitaria e per i successivi adempimenti e addebiti alle istituzioni estere.

Tali assistiti, qualora iscritti al S.s.n., in quanto titolari di modelli rilasciati dalle istituzioni in convenzione, **non hanno diritto al rilascio della TEAM, né dei documenti portabili S1 e S2, che spettano esclusivamente ai cittadini appartenenti all'UE o assoggettati ai regolamenti di sicurezza sociale.**

I cittadini appartenenti agli Stati con cui vigono le sotto elencate convenzioni, che si trovino in territorio italiano, ma privi della prevista modulistica, sono assoggettati esclusivamente alla normativa riguardante i cittadini extracomunitari.

L'Italia aveva stipulato un Accordo in materia di assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 1961, con la allora Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia che dopo gli eventi bellici, si è suddivisa in varie realtà geopolitiche.

In attesa della stipula di nuove convenzioni alla sopra citata convenzione sono subentrati gli Stati Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Serbia –Montenegro che hanno aderito all'Accordo del 1° gennaio 1961.



La descrizione delle singole convenzioni riporta in sintesi, nelle successive schede, le disposizioni previste per i cittadini stranieri in Italia, ma ovviamente il rilascio della modulistica è applicabile anche ai cittadini italiani che si recano nei Paesi in oggetto.

Elenco Stati in Convenzione: Argentina, Australia, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Capoverde, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano/Santa Sede, Tunisia.

Argentina

Decorrenza

1° gennaio/1984 ratifica: legge 18 gennaio 1983 n. 32 (firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981)

Campo di applicazione

Persone protette: titolari di pensione e loro familiari (di tutte le categorie)

Esclusioni: le categorie di lavoratori

Rischi protetti

Malattia – cure necessarie

Situazioni protette

- » **Modello I/RA1** - titolari di pensione e familiari in temporaneo soggiorno in Italia: per accedere alle prestazioni sanitarie l'assistito dovrà essere titolare del modello I/RA1;
- » **Modello I/RA2** - titolari di pensione e familiari residenti nel territorio italiano: iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/RA2 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.

Australia

Decorrenza

1° settembre 1988 ratifica: legge 7 giugno 1988 n. 226 (firmata a Roma il 9 gennaio 1986)

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini di qualsiasi nazionalità residenti in Australia che hanno diritto all'assistenza sanitaria in Australia e loro familiari, personale delle rappresentanze diplomatiche e familiari conviventi

Rischi protetti

Malattia: cure necessarie nell'ipotesi dell'urgenza in forma diretta per sei mesi.

La limitazione temporale è attenuata per il personale diplomatico o consolare per evidenti ragioni di permanenza oltre i sei mesi previsti sul territorio italiano.

Situazioni protette

Temporaneo soggiorno per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile se interviene malattia);

Modalità particolari

Non essendo ancora stata approvata una modulistica attestante il diritto alle prestazioni sanitarie il cittadino australiano dovrà esibire alla Azienda ULSS:

- » passaporto o i biglietti di viaggio per individuare la data di ingresso;
- » tessera "Medicare Card".

Decorrenza	
<p>» 26 febbraio 1965 - Accordo di emigrazione</p> <p>ratifica: legge 2 marzo 1963 n. 509 (firmato a Roma il 9 dicembre 1960)</p> <p>» 5 agosto 1977 - Protocollo aggiuntivo all'Accordo di emigrazione</p> <p>ratifica: legge 6 aprile 1977 n. 236 (firmato a Brasilia 30 gennaio 1974)</p> <p>» Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di emigrazione (firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974)</p>	
Campo di applicazione	
<p>Persone protette: cittadini brasiliani:</p> <ul style="list-style-type: none">» lavoratori subordinati ed assimilati settore privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca);» pensionati delle predette categorie;» familiari a carico delle predette categorie. <p>Esclusioni: pubblici dipendenti</p>	
Rischi protetti	
<ul style="list-style-type: none">» malattia» maternità» infortuni e malattie professionali (solo per i lavoratori)	

Situazioni protette

- » **Modello I/B2** - temporaneo soggiorno: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello IB/2;
- » **Modello I/B2** - distacco di lavoratore: per accedere alle prestazioni in questo caso il lavoratore brasiliano distaccato sul territorio italiano, con i suoi familiari, avrà diritto all'**iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente**, su presentazione del modello IB/2 e di lettera di distacco per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;
- » **Modello I/B2** - trasferimento di residenza in Italia del pensionato e dei familiari a carico: **iscrizione obbligatoria al S.s.n.** su presentazione del modello IB/2 e documentazione comprovante la qualità di pensionato per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello I/B3** - familiare a carico di lavoratore (residente in Brasile) che risiede nel territorio italiano: iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello IB/3 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.

Esclusioni: trasferimento per cure.

Capoverde

Decorrenza

» 1° novembre 1983

ratifica: legge 25 gennaio 1983 n. 34 (firmato a Praja il 18 dicembre 1980)

» 7 maggio 1987 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini capoverdini, che siano:

- » lavoratori subordinati (pubblici o privati) e lavoratori autonomi;
- » titolari di pensione delle predette categorie;
- » familiari a carico delle predette categorie.

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello 111** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle **cure urgenti**: per accedere alle prestazioni sanitarie l'assistito dovrà essere titolare del modello 111;
 - » **Modello 106** - distacco di lavoratore: il lavoratore capoverdino, con i suoi familiari, distaccato per motivi di lavoro sul territorio italiano avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello 106 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;
 - » **Modello 109** - familiare a carico di lavoratore (residente a Capoverde) che risiede nel territorio italiano. Per determinare il carico familiare valgono le regole applicate dal Paese di residenza del familiare (Italia). Il familiare avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello 106 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
 - » **Modello 121** - titolare di pensione: il titolare di pensione erogata dall'istituzione di Capoverde, ed i suoi familiari, che risiede in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.s. su presentazione del modello 121 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
 - » **Modello 112** - trasferimento per cure programmate: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini di Capoverde devono presentare il modello 112 emesso dall'istituzione competente che autorizza le cure;
 - » **Modello 123** - infortunio sul lavoro - Trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino capoverdino deve esibire il modello 123.
-

Ex Jugoslavia

Bosnia Erzegovina Macedonia Serbia Montenegro

Decorrenza
<ul style="list-style-type: none">» 1° novembre 1961 <p style="text-align: center;">ratifica: legge 11 giugno 1960 n. 885 (firmata a Roma il 14 novembre 1957)</p> <ul style="list-style-type: none">» 10 ottobre 1958 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione
<p>Persone protette: cittadini della ex Jugoslavia:</p> <ul style="list-style-type: none">» lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca)» pensionati delle predette categorie» familiari a carico in delle predette categorie

Rischi protetti
<ul style="list-style-type: none">» malattia» maternità» infortuni e malattie professionali

Situazioni protette
<ul style="list-style-type: none">» Modello OBR7 - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello OBR7;» Modello OBR7 - distacco del lavoratore: il lavoratore distaccato per motivi di lavoro sul territorio italiano avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello OBR7 e alla lettera di distacco per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;» Modello OBR5 - familiare a carico di lavoratore (residente nel territorio della ex Jugoslavi a) che risiede nel territorio italiano: il familiare avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello OBR5 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;» Modello OBR8 - trasferimento per cure: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini devono presentare il modello OBR8 emesso dall'istituzione competente che autorizza le cure. Tale modello è previsto anche per ottenere le prestazioni di dialisi;

- » **Modello OBR12** - titolare di pensione: il titolare di pensione erogata da una istituzione della ex Jugoslavia, ed i suoi familiari, che risiede in Italia per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello OBR12 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.

Principato di Monaco

Decorrenza

» 1° ottobre 1985

ratifica: legge 5 marzo 1985 n. 130 (firmata a Monaco il 12 febbraio 1982)

» 12 febbraio 1982 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano:

- » lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca)
- »
- » titolari di pensione delle predette categorie
- » familiari a carico delle predette categorie.

Limitazioni: i dipendenti pubblici ed i pensionati di tale categoria, in applicazione dell'art. 11 della Convenzione, hanno diritto alla copertura della maternità solo per:

- » temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti
- » trasferimento per cure

Esclusioni: agenti diplomatici e consolari (i dipendenti dei Consolati possono optare)

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello I/MC8** - temporaneo soggiorno qualora lo stato di salute degli interessati necessiti di **cure immediate**: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello I/MC8. Tale modello può essere utilizzato anche dal lavoratore in distacco di lavoro temporaneo (ed i suoi familiari) che necessiti di cure urgenti;
- » **Modello I/MC4** - titolare di pensione, erogata in virtù della sola legislazione monegasca, che trasferisce la residenza, con i suoi familiari in Italia: il titolare di pensione, ed i suoi familiari, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/MC4 per la validità del modello;
- » **Modello I/MC5** - familiare a carico del lavoratore (residente nel territorio del Principato di Monaco) che risiede nel territorio italiano: per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie il familiare è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/MC5 per la validità del modello.
- » **Modello I/MC7** – distacco del lavoratore monegasco: il lavoratore distaccato in Italia per motivi di lavoro, e i suoi familiari, avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello I/MC7 per la validità del modello;
- » **Modello I/MC9** - trasferimento per cure programmate: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini monegaschi devono presentare il modello I/MC9 emesso dall'istituzione competente che autorizza le cure.

Repubblica di San Marino

Decorrenza

- » 1° novembre 1975
ratifica: legge 26 luglio 1975 n. 432 (firmata a Roma il 10 luglio 1974)
- » 19 maggio 1978 - Accordo amministrativo
- » 1 maggio 1996 - Modifica convenzione (firmata a Roma il 21 dicembre 1991)

Campo di applicazione**Persone protette:**

- » tutte le persone assicurate a prescindere dalla loro cittadinanza
- » titolari di pensione
- » disoccupati
- » familiari a carico

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello I/SMAR8** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello I/SMAR8;
- » **Modello I/SMAR8 bis** - trasferimento per cure programmate: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà esibire il modello I/SMAR8 bis;
- » **Modello I/SMAR5** - lavoratori subordinati o autonomi distaccati in Italia che mantengono a proprio favore la legislazione previdenziale della Repubblica di San Marino. Lo stesso modello tutela anche i lavoratori frontalieri, i disoccupati, il personale diplomatico o consolare di San Marino, i familiari delle predette categorie che risiedono in Italia nonché i familiari, residenti in Italia di lavoratori residenti nella Repubblica di San Marino: tali persone hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al

S.s.n. su presentazione del modello I/SMAR5 per la validità del modello;

- » **Modello I/SMAR11** - titolare di pensione, erogata in virtù della sola legislazione della Repubblica di San Marino, che trasferisce la residenza, con i suoi familiari, in Italia: per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie il titolare di pensione, con i suoi familiari, è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/SMAR11 per la validità del modello;
- » **Modello I/SMAR12** - infortunio sul lavoro -trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino della Repubblica di San Marino deve esibire il modello. I/SMAR11.

Avvertenza

L'applicazione del D.lgs. 30 del 6 febbraio 2007 sulla "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si applica , anche ai cittadini appartenenti alla Repubblica di San Marino che si trovino in territorio italiano per situazioni non previste dalla convenzione.

Città del Vaticano/ Santa Sede

Decorrenza

1° gennaio 2004

ratifica: legge 19 agosto 2003 n. 244 (firmata a Roma il 16 giugno 2000)**Campo di applicazione****Persone protette:**

- » tutte i lavoratori e le persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, soggetti alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Esclusioni: assistenza sanitaria per malattie comuni**Rischi protetti**

- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello 123** - Infortunio sul lavoro - Trasferimento per cure derivanti da infortunio o mal attia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino della Città del Vaticano deve esibire il modello 123.

Tunisia

Decorrenza

- » 1° giugno 1987
ratifica: legge 7 ottobre 1986 n. 735 (firmata a Tunisi il 17 dicembre 1984)
- » 12 marzo 1987 - Accordo Amministrativo

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini tunisini che siano:

- » lavoratori subordinati ed assimilati (artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti e mezzadri)
- » titolari di pensione delle predette categorie
- » familiari a carico delle predette categorie

Esclusioni:

- » pubblici dipendenti
- » agenti diplomatici o consolari di carriera
- » altro personale delle missioni diplomatiche di ruolo

N.B. gli altri lavoratori, assunti dalle Ambasciate o Consolati in Italia, sono assicurati obbligatoriamente al S.s.n., possono optare per la legislazione della Tunisia se ne sono cittadini.

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità infortuni e malattie professionali

Esclusioni: Oltre quelle sopra indicate il trasferimento per cure non è previsto

Situazioni protette

- » **Modello I/TN11** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti e limitato ai soli lavoratori occupati nel territorio dell'altro Stato ed ai familiari che risiedono con il lavoratore. La fattispecie ha una portata molto più restrittiva del consueto, possono infatti beneficiarne esclusivamente i lavoratori italiani, subordinati del settore privato, che siano occupati e residenti in Tunisia, assoggettati quindi alla legislazione tunisina, ed i familiari con loro residenti, durante un temporaneo soggiorno in Italia: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello I/TN11;
- » **Modello . I/TN8** - distacco dei lavoratori tunisini in Italia, unitamente ai loro familiari, fino ad un massimo di 36 mesi: avranno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/TN8 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello I/TN10** - familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato: trattasi di familiari a carico del lavoratore che hanno la residenza in un Paese diverso (Italia) da quello del lavoratore (Tunisia). Il familiare avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/TN10 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In caso di soggiorno temporaneo in Tunisia non hanno diritto al rilascio del modello. I/TN11 per ottenere le cure urgenti nell'altro Stato;
- » **Modello I/TN9** - trasferimento del titolare di pensione e familiari nell'altro Stato: il titolare di pensione, erogata in virtù della sola legislazione della Tunisia, che trasferisce la residenza in Italia, unitamente ai suoi familiari, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/TN9 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In caso di soggiorno temporaneo in Tunisia, non ha diritto al rilascio del modello I/TN11 per ottenere le cure urgenti nell'altro Stato;
- » **Modello I/TN14** - infortuni e malattie professionali - trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino tunisino deve esibire il modello. I/TN 14.